



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente
 Codice Fiscale 80012000826
 Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
 Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
 PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 3465 del 21.01.2025

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Messina – Pratica n. 02796640833–25082023–1116 – SUAP 1680 – 02796640833
 CO.M.MAN S.R.L. Unipersonale – Attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato” nel Comune di Messina, località Tremestieri – Strada comunale Larderìa III n. 66 (Foglio di mappa n. 151, particella n. 357)
 Procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla Città Metropolitana di Messina
 VI Direzione Ambiente – Servizio Tutela Aria e Acque
 Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al SUAP della Città di Messina
suap.me@cert.camcom.it;
protocollo@pec.comune.messina.it

Alla Ditta CO.M.MAN. srl Unipersonale
commansrl@pec.it
roberto.campagna@ingpec.eu

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’ autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’ articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’ autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’ aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza “Autorizzazione agli scarichi”;
- Visto** l’ art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell’ Ambiente e la lotta contro l’ inquinamento competente per territorio;
- Visto** l’ art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’ Ambiente e la lotta contro l’ inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’ Assessorato Regionale del Territorio e dell’ Ambiente – Dipartimento regionale dell’ Ambiente”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020 “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale per i progetti relativi alle campagne degli impianti mobili che rientrano nelle previsioni di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006”;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”
- Vista** l'istanza di A.U.A. della ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale, trasmessa per il tramite del SUAP di Messina, con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0017727 del 20/05/2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento ai nn. 34875 e 34880 del 21/05/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 24423/2024 del 23/05/2024 (prot. DRA n. 36241 del 24/05/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP del Comune di Messina, in accordo con la Città Metropolitana di Messina, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che la ditta CO.M.MAN Srl Unipersonale è in possesso di AUA n. 31 del 2018 rilasciata dal SUAP di Messina per l'attività di “frantumazione di inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi”, adottata con D.D. n. 950 del 30/07/2028, modificata con Determina n. 8544 del 09/10/2020 della Città di Messina, sulla base della D.D. n. 771 del 14/09/2020, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 2. Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 della L.447/95;
 3. Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- Preso atto** che, sulla base di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza di AUA, per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico dei reflui, non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86 da parte di questo Servizio in quanto:
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento di depurazione (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione), sono inviate ad apposita cisterna destinata all'alimentazione dell'impianto di nebulizzazione;
 - l'acqua di nebulizzazione, prodotta dall'impianto di abbattimento polveri, viene ricircolata all'interno dell'impianto stesso;

- in caso di non utilizzo di tali reflui depurati nell'impianto di nebulizzazione, è previsto il loro conferimento nella rete acque bianche comunali;

Preso atto che con nota prot. 50030 del 31/08/2020, l'Area 2 DRA – ST Messina, nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale all'AUA n. 31 del 2018, ha espresso parere endoprocedimentale favorevole per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di prescrizioni e dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue:

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)
E1	Depolverizzatore soppressione del cemento	1.110	Polveri	40

Esaminata la documentazione trasmessa in uno all'istanza di A.U.A. sopra richiamata;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza di AUA, la modifica sostanziale oggetto del procedimento *de quo* prevede:

- l'inserimento del frantoio esistente all'interno di una cabina chiusa, con convogliamento delle emissioni ad un nuovo punto **E2**, dotato di filtro depolveratore a maniche per l'abbattimento delle polveri;
- un impianto di nebulizzazione al punto di emissione **E2**, costituito da 8 ugelli nebulizzatori, che provvederanno ad abbattere ulteriormente eventuali polveri che possano esser rilasciate durante lo scarico del materiale, in modo da garantire una sicura qualità e salubrità dell'aria, anche nel caso di un possibile malfunzionamento del filtro stesso;
- l'introduzione di un **impianto mobile** per il recupero ed il reimpiego del materiale di cui alla tipologia 7.1, 7.2, 7.31bis, 7.6 e 7.11 dell'Allegato 1 suballegato 1 al DM 05.02.98 e s.m.i., capace di trattare un quantitativo medio di 60 t/h, corrispondenti a 480 ton/giorno, considerando 8 ore di lavorazione giornaliera dell'impianto;

Preso atto, inoltre, che:

- il progetto per lo stabilimento esistente è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto n°232/GAB del 28/06/2018;
- gli impianti mobili, ancorchè con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno come nel caso della modifica sostanziale *de quo*, sono esclusi dalla tipologia di cui al punto 7, lettera z.b) dell'Allegato quarto alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 1. *“qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni”* per gli *“impianti volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione”*;
 2. *“qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni”* per gli *“altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi”*;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale alla ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale S.r.l. per l'attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato”, alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria limitata alle modifiche richieste;

Ritenuto, cionondimeno, al fine di avere di un quadro unitario dell'autorizzazione, di dover riproporre nel presente parere anche il punto di emissione E1 già autorizzato;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale S.r.l. per l'attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato”, nel Comune di Messina, località Tremestieri – Strada comunale Lardereria III n. 66 (Foglio di mappa n. 151, particella n. 357) **esprime parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Depolveratore soppressione del cemento	1.110	Polveri	40	Filtro WAM modello FCN2V12	Annuale
E2	Depolverizzatore frantoio	6.000	Polveri	40	Depolveratore a maniche RM 6600A	Annuale

Prescrizioni

1. Il gestore avrà cura di trattare esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenenti sostanze pericolose ed in particolare amianto.
2. In conformità al D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020, qualora per capacità di trattamento e durata della campagna l'impianto mobile rientri tra le tipologie di cui al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preventivamente alla comunicazione della singola campagna, il gestore dovrà attivare la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, tramite il portale per le valutazioni ambientali di questo Assessorato.
3. In fase di comunicazione della campagna il gestore dovrà dare evidenza dell'adozione delle misure di contenimento delle emissioni polverulente in fase di esercizio dell'impianto.

Emissioni convogliate

4. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
5. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
6. Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
7. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
8. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e devono essere annotate su apposito registro.
9. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti degli impianti di abbattimento tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
10. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.

Emissioni diffuse

11. Per le potenziali emissioni diffuse polverulente e/o gassose, riconducibili alle fasi di movimentazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di rifiuti e dei prodotti connessi al ciclo produttivo, fermo restando gli accorgimenti già previsti ed autorizzati, dovranno essere rispettati gli accorgimenti previsti in fase progettuale e tutte le ulteriori pertinenti indicazioni e prescrizioni individuate nella parte I dell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii e nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019. In particolare, in aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica, il gestore:
 - a) nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) dovrà provvedere a:
 - fermare le attività di frantumazione;
 - mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale;
 - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - b) dovrà garantire che i cumuli di materiale stoccaggio non siano situati entro 3 metri dalla zona di recinzione e che la loro altezza non superi i 2 metri;
 - c) dovrà assicurare che la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di stabilimento non sia superiore a 30 km/h.
12. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana, ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

Monitoraggi e controlli

13. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
14. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
15. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
16. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
17. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
18. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati trasmessi a questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che riterrano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

dovrà, in tutti i casi, assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso